



**ERICE**

Città di Pace e per la Scienza

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI ERICE

Approvato con deliberazione del C.C. n. 39 del 17.05.2025

## Art. 1 ISTITUZIONE

È istituita in Erice la CONSULTA GIOVANILE COMUNALE, come organo consultivo, propositivo ed organizzativo in materia di politiche giovanili. Essa è rappresentativa delle realtà giovanili e studentesche presenti nell'ambito comunale ed ha come fine la promozione dello sviluppo integrale della persona umana nelle sue potenzialità individuali e collettive.

La Consulta Giovanile Comunale è apartitica.

La sede della Consulta è stabilita presso il Municipio.

## Art. 2 FINALITA' E FUNZIONI

La Consulta è istituita al fine di garantire il massimo grado di partecipazione da parte dei giovani cittadini alle scelte dell'Amministrazione Comunale nell'ambito delle politiche giovanili.

La Consulta Giovanile rappresenta ed è espressione di tutti coloro che vogliono collaborare con idee, ricerche, progetti e iniziative alla vita culturale del Comune di Erice e che vogliono contribuire alla vita democratica della città.

La Consulta Giovanile propone dunque all'Amministrazione Comunale ed al Consiglio Comunale iniziative miranti a migliorare la condizione giovanile nella Città di Erice; stimola la partecipazione dei giovani alle iniziative pubbliche per migliorare l'informazione ed agevolare l'attuazione concreta dei principi iscritti nella Costituzione della Repubblica Italiana

La Consulta:

- a) promuove progetti ed iniziative inerenti ai giovani;
- b) attiva e promuove iniziative per un migliore utilizzo del tempo libero;
- c) nella società e nelle istituzioni valorizza la presenza dei giovani;
- d) promuove progetti, dibattiti, ricerche, incontri, manifestazioni culturali e ricreative in tema di condizione giovanile;
- e) favorisce il raccordo tra le istituzioni locali e le associazioni operanti sul territorio;
- f) raccoglie e diffonde dati ed informazioni nei settori di interesse giovanile;
- g) è portavoce delle necessità delle fasce giovanili.

## Art. 3 COMPONENTI

Il numero dei partecipanti è illimitato. Sono ammessi a partecipare ai lavori della Consulta Giovanile Comunale tutti i cittadini residenti nel Comune di Erice, di età compresa tra i 14 e i 29 anni.

Hanno diritto di voto i componenti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.

Sono ammessi a partecipare ai lavori della Consulta Giovanile comunale, fino al compimento del ventinovesimo anno di età, tutti coloro che manifestano la volontà di partecipare e, compilato l'apposito modulo di partecipazione, condividono e rispettano il presente regolamento adottato dal Consiglio Comunale.

## ART. 4 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Il modulo di partecipazione è disponibile presso gli Uffici del Settore Politiche Giovanili o scaricabile dal sito del Comune.

Il modulo di partecipazione, in occasione della prima convocazione, dovrà essere inviato al Sindaco all'indirizzo di posta elettronica [protocollo@pec.comune.erice.tp.it](mailto:protocollo@pec.comune.erice.tp.it) entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'apposito Avviso Pubblico di istituzione della Consulta Giovanile Comunale.

Una volta formatasi l'Assemblea ed eletti il Presidente ed il Vice-Presidente, i giovani che intendono far parte della Consulta devono compilare il modulo di partecipazione ed inviarlo al Presidente della Consulta che ha 15 (quindici) giorni di tempo per esaminare ed accogliere la domanda di iscrizione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione, l'iscrizione si intende accolta.

#### Art. 5

##### PARTECIPANTI DI DIRITTO ALLA CONSULTA SENZA DIRITTO DI VOTO

Sono partecipanti di diritto della Consulta senza diritto di voto:

- a) il Sindaco;
- b) l'Assessore alle Politiche Giovanili;
- c) due consiglieri comunali di maggioranza ed uno di minoranza. Le forze di maggioranza sceglieranno i due rappresentanti, le forze di minoranza il solo rappresentante;

I partecipanti di diritto alla Consulta dei Giovani senza diritto di voto svolgono le attività in maniera personale, spontanea e gratuita, con spirito di solidarietà e correttezza morale.

#### Art. 6 ORGANI

Sono organi della Consulta Comunale Giovanile:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Segretario
- le Commissioni di Lavoro

Tutte le cariche sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.

#### Art. 7 ASSEMBLEA

L'assemblea Generale è composta da tutti gli aderenti alla Consulta Giovanile ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Non è ammesso l'esercizio della delega.

L'Assemblea Generale è convocata:

- a) dal Presidente della Consulta non meno di 2 volte all'anno e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità;
- b) su richiesta di almeno il 25% dei componenti l'Assemblea stessa;
- c) su iniziativa dell'Assessore alle Politiche Giovanili.

L'Assemblea Generale ha potere decisionale e delibera a scrutinio palese con la maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria a norma di Legge. Le sedute sono pubbliche; i non iscritti alla Consulta possono intervenire durante la discussione solo se autorizzati dal Presidente.

## Art. 8 POTERI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Spetta all'Assemblea Generale ogni deliberazione riguardante: gli eventuali regolamenti interni e gli indirizzi da seguire nell'attività volta a conseguire finalità e funzioni del presente Regolamento. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono trascritte in apposito registro dei verbali e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni aderente alla Consulta ha diritto di consultare i verbali e trarne copia.

L'Assemblea generale elegge, a maggioranza semplice, il Presidente e il Vice-Presidente a scrutinio segreto fra i propri componenti. Da queste cariche sono esclusi i Consiglieri Comunali e l'Assessore alle Politiche Giovanili.

## Art. 9 IL PRESIDENTE e IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha funzioni di rappresentanza della Consulta, convoca l'Assemblea e le Commissioni di Lavoro e li presiede.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal Vice Presidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal componente più anziano di età.

## Art. 10 IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Presidente; da questa carica sono esclusi i Consiglieri Comunali e l'Assessore alle Politiche Giovanili. Il Segretario cura il verbale, le presenze e le assenze dei componenti dell'Assemblea Generale e custodisce i verbali.

Il Segretario dichiara la decadenza o l'espulsione dei componenti di cui all'art.16.

## Art. 11 LE COMMISSIONI DI LAVORO

All'interno della Consulta Giovanile Comunale potranno costituirsi delle Commissioni di lavoro, col compito di trattare e sviluppare in modo più approfondito le tematiche proposte dall'Assemblea. Per il raggiungimento di finalità contingenti, le Commissioni di lavoro potranno avvalersi anche della collaborazione gratuita di non iscritti alla Consulta Giovanile Comunale. Le Commissioni di lavoro si costituiscono con l'adesione spontanea dei componenti della Consulta sulla base delle esigenze della stessa. Ogni Commissione di lavoro eleggerà al suo interno un coordinatore che comunicherà le iniziative e gli studi della Commissione stessa all'Assemblea Generale.

## Art. 12 CONVOCAZIONI

La convocazione della prima seduta dell'Assemblea è fatta dal Sindaco. Nel corso della prima seduta si procederà alla elezione del Presidente e del Vice-Presidente. Successivamente, la convocazione in via ordinaria è fatta dal Presidente e comunicata ai membri dell'Assemblea, mediante avviso informatico, con almeno 5 giorni di anticipo. L'Assemblea viene anche convocata, in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, quando ne faccia richiesta un quinto dei membri, o su richiesta del Sindaco, sentiti l'Assessore alle Politiche Giovanili e i tre Consiglieri, due di maggioranza e uno di minoranza.

### Art. 13 REGOLAMENTO

Il regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta dei Giovani può proporre al Consiglio Comunale modifiche allo stesso regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto.

### Art. 14 SEDE

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione della Consulta Giovanile Comunale locali idonei per le riunioni e il funzionamento della stessa.

### Art. 15 SPESE

Le prestazioni rese nella qualità di componente della Consulta Giovanile Comunale sono assolutamente gratuite.

La Consulta giovanile non ha autonomo potere di spesa e pertanto gli eventuali impegni o attività per il regolare funzionamento della stessa, dovranno essere adottati di concerto con l'Amministrazione comunale.

Il Consiglio Comunale si riserva di destinare una somma annuale che graverà sui fondi comunali, per la realizzazione di progetti che verranno proposti dalla Consulta Giovanile Comunale.

### Art. 16 RECESSO, DECADENZA ED ESPULSIONI

Il ruolo di membro della Consulta può venir meno per le seguenti cause:

- a) recesso volontario, da comunicarsi tramite dichiarazione scritta al Presidente della Consulta. La dichiarazione avrà effetto trascorsi quindici giorni dalla presentazione;
- b) in caso di comportamenti non consoni con le finalità e funzioni della Consulta, di cui all'art.2;
- c) l'espulsione dalla Consulta si attua con deliberazione a maggioranza assoluta e motivata da parte dei componenti dell'Assemblea e comunicata all'interessato in forma scritta. Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Sindaco o suo delegato.

### Art. 17 DURATA

La Consulta dei Giovani resta in carica quanto il Consiglio Comunale. A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale si dovrà procedere a rinnovare gli organi della Consulta.

### Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.